



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 05 novembre 2019

composta dai magistrati

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere relatore
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Gaiarine (TV) prot. n. 7232 del 12/09/2019, acquisita al prot. C.d.c. n. 8875 del 20/09/2019;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 49/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

FATTO

Il Comune di Gaiarine (TV) chiede delucidazioni in merito alla corretta interpretazione dell'art. 43, comma 4, della L. n. 449/1997. **In particolare, il Sindaco, chiede se la celebrazione di matrimoni presso ristoranti o ville, in orari serali e/o festivi da parte del personale addetto allo stato civile che predispone gli atti e coadiuva l'organo che celebra i matrimoni possa essere ricondotto all'interno della fattispecie della norma sopra richiamata e se, nel caso, l'importo liquidato ai dipendenti interessati che svolgono il servizio, che implementa il fondo di produttività, possa derogare al tetto del fondo in essere dal 31.12.2016.**

Preliminare all'esame nel merito della questione sottoposta al vaglio di questa Sezione, la Corte è tenuta a verificarne l'ammissibilità, ovvero, la sussistenza, nel caso di specie, del presupposto soggettivo (ossia della legittimazione del richiedente) e di quello oggettivo (attinenza della materia oggetto del quesito alla contabilità pubblica, carattere generale ed astratto della questione sottoposta, non interferenza dell'attività consultiva con altre funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni).

In relazione ai predetti presupposti deve richiamarsi innanzitutto l'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 05 giugno 2013 secondo il quale i soggetti giuridici legittimati alla richiesta di parere sono le Regioni, **i Comuni**, le Province e le Città Metropolitane, **prevedendo espressamente** che *“Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città Metropolitane”* ed, altresì, i criteri elaborati dalla Corte dei Conti con atto di indirizzo approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, nonché con successive deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006 del 10 marzo 2006, n. 54/CONTR/2010 (SS.RR. in sede di Controllo) e, da ultimo, con deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, intervenute sulla questione nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

La Corte dei conti ha stabilito, infatti, che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta formulata, devono sussistere contestualmente le seguenti condizioni:

- la richiesta deve essere formulata dall'organo politico di vertice e rappresentante legale degli enti legittimati alla richiesta (Regione, Città Metropolitana, Provincia, Comune);
- il quesito deve rientrare esclusivamente nella materia della contabilità pubblica, che può assumere un *“ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la*

rendicontazione e i relativi controlli” (Sez. Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006);

- il quesito deve avere rilevanza generale e astratta, non deve implicare valutazioni di comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti né di provvedimenti formalmente adottati ma non ancora eseguiti, non deve creare commistioni con le altre funzioni intestate alla Corte, né contenere collegamenti con le funzioni giurisdizionali e requirenti della Corte dei conti o con eventuali giudizi pendenti innanzi alla magistratura penale, civile o amministrativa. Costituisce *ius receptum* il principio secondo il quale la richiesta di parere, pur essendo senz'altro di norma originata da un'esigenza gestionale dell'Amministrazione, debba essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica.

È esclusivo onere dell'Amministrazione, infatti, applicare le norme al caso di specie, non potendo, al contrario, la richiesta di parere essere diretta ad ottenere indicazioni concrete per una specifica e puntuale attività gestionale, e dunque ogni valutazione in merito alla legittimità e all'opportunità dell'attività amministrativa resta in capo all'ente.

In altri termini, ai fini dell'ammissibilità dell'esercizio della funzione consultiva, il parere non deve indicare soluzioni alle scelte operative discrezionali dell'ente, ovvero, determinare una sorta di inammissibile sindacato in merito ad un'attività amministrativa *in fieri*, ma deve individuare o chiarire regole di contabilità pubblica (cfr., ex multis, Sezione Lombardia n. 78/2015, Sezione Trentino-Alto Adige/Südtirol - sede di Trento, n. 3/2015).

Alla luce di quanto sopra premesso, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, configurare una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte nell'espletamento delle sue funzioni magistratuali, anche di controllo.

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione "*non si rinvergono quei caratteri - se non di esclusività - di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore*" (cfr. Sezione delle Autonomie delibera n. 3/2014), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza di portata generale in merito tutti gli ambiti dell'azione amministrativa.

L'ausilio consultivo, inoltre, deve essere preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere. Non è, quindi, ammissibile l'esercizio ex post della funzione consultiva.

Tutto ciò premesso, sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere deve ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta dal Sindaco dell'ente, organo politico e di vertice, rappresentante legale del medesimo. Si precisa, a tal proposito, che la stessa è stata trasmessa direttamente dall'ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dal vigente art. 123 della Costituzione. Ciò, comunque,

non inficia l'ammissibilità della richiesta atteso che la formulazione dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131 non preclude un rapporto diretto tra le amministrazioni e le Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti.

Quanto al profilo oggettivo, va evidenziato che la richiesta deve essere giustificata da un interesse dell'ente alla soluzione di una questione giuridica incerta e controversa, a carattere generale e astratto.

Secondo un principio ampiamente consolidato, inoltre, la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia forma di coamministrazione o di cogestione incompatibile con la posizione di neutralità e di terzietà della magistratura contabile. Ne consegue che il parere viene reso unicamente avuto riguardo esclusivo alle questioni di natura generale ed astratta, e non può essere interpretato quale intervento atto a validare eventuali determinazioni *in itinere*, ovvero già assunte o atti già adottati *ex post*.

Dal punto di vista oggettivo, questa Sezione ritiene di poter dichiarare ammissibile la richiesta del Comune di Gaiarine poiché la nozione di "materia di contabilità" comprende non solamente gli atti e le operazioni di bilancio in senso stretto ma anche le gestioni finanziarie ed economico-patrimoniali secondo una "visione dinamica dell'accezione di contabilità pubblica" che sposta l'angolo di visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri di finanza pubblica. Si ritiene, pertanto, che la richiesta di parere in esame sia concernente direttamente il corretto utilizzo di risorse, ai fini di una sana gestione finanziaria dell'ente, come confermato dalla giurisprudenza contabile formatasi sull'argomento.

Premesso quanto sopra in ordine alla delimitazione di competenza della Corte nell'ambito dell'attività consultiva, e dunque non potendo sindacare nel merito le eventuali scelte dell'ente (pregresse o future), né valutare l'esistenza dei presupposti che consentono di esprimersi sulla legittimità dell'azione amministrativa gestionale, questa Sezione procede all'esame del quesito formulato dall'Amministrazione comunale di Gaiarine, astraendolo da ogni riferimento all'eventuale fattispecie concreta sottostante, offrendo unicamente una lettura interpretativa delle norme di contabilità pubblica che regolano la materia in oggetto

DIRITTO

Nel merito, il quesito attiene la corretta interpretazione dell'art. 43 della L. n. 449/1997 e la possibile derogabilità di tale disposizione dal tetto del fondo di produttività. Per meglio comprendere il quesito e la portata dello stesso è necessaria una premessa in ordine alla norma appena richiamata e alla disciplina in materia di trattamento accessorio.

L'art. 43 della L. n. 449 del 1997 contiene disposizioni tra loro eterogenee. La norma dispone, al primo comma, che "al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile". Al secondo comma, precisa che "le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono

comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti”.

Il successivo terzo comma dell’art. 43 prevede la facoltà di stipulare *“convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari”*. In questa ipotesi, la norma prevede che il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, conseguiti dall’amministrazione erogante il *“servizio aggiuntivo”* costituisca economia di bilancio.

Il comma quarto, poi, aggiunge che, con uno o più regolamenti le amministrazioni possono individuare *“le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell’utente, e l’ammontare del contributo richiesto”*. In questo caso, gli introiti vanno versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, *“per incrementare le risorse relative all’incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione”*.

Il quinto comma dell’art. 43 introduce, infine, una, ancora diversa, disposizione, prevedendo che i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscano obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio, ed accantonino, a tal fine, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà dei predetti importi, prosegue la norma, costituisce economia di bilancio, mentre le rimanenti somme sono destinate *“ad incrementare le risorse relative all’incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto”*.

Il contenuto di tale disposizione è richiamato anche dall’art. 119 del TUEL, secondo cui *“in applicazione dell’art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, [...] le province e gli altri enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione [...] con soggetti pubblici o privati”*.

Tali concetti son stati infine ripresi, per il personale non dirigente, dall’art. 15, comma 1, lett. d), del CCNL 1° aprile 1999 (nel testo di cui all’art. 4, comma 4, del CCNL 5 ottobre 2001), che prevede che gli enti possano utilizzare, in sede decentrata *“la quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell’ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell’art. 43, della legge n. 449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative: a) contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; b) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; c) contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali”*. Ciò è stato ribadito dall’art. 67, comma 3, lett. a) dall’ultimo CCNL del comparto *“Funzioni Locali”*, stipulato il 21 maggio 2008.

Come risulta chiaramente dal dettato legislativo e contrattuale sopra riportato, sono

pertanto previste differenti fattispecie: i contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione; le convenzioni per consulenze e servizi aggiuntivi; i contributi per i servizi pubblici non essenziali; gli obiettivi di razionalizzazione.

In particolare, riguardo alle convenzioni e ai contributi, si deve trattare di un'attività o di un servizio che non rientrino tra i compiti istituzionali dell'ente (si parla, infatti, di servizi aggiuntivi) il quale deve essersi dotato di un regolamento che individui con chiarezza le diverse prestazioni che possono essere richieste dagli utenti, stabilisca le tariffe per ciascun servizio e, dunque, la quota di remunerazione delle prestazioni rese dai dipendenti che hanno effettivamente consentito il soddisfacimento della richiesta del cittadino utente.

Va inoltre evidenziata la strategicità dell'art. 43 della L. n. 449/1997 in quanto permette l'acquisizione di "nuove" risorse finanziarie da destinare all'incentivazione del personale, senza gravare in alcun modo a carico dei bilanci degli enti, per una serie di ragioni:

- si tratta dell'unica disciplina che consente questo, innegabile, vantaggioso risultato, sfruttando il "mercato" al pari di una azienda privata;
- perché non sussistono limiti quantitativi all'entità delle risorse, nel senso che queste potrebbero assumere anche valori molto elevati, in relazione al numero e alla qualità delle iniziative;
- perché l'acquisizione delle risorse non è episodica e aleatoria, ma può avere anche carattere di ripetitività nel tempo, nella misura in cui anche le iniziative degli enti risultino ripetitive e standardizzate;
- infine, perché consente alla pubblica amministrazione di risparmiare consistenti quote del proprio bilancio, da destinare per ulteriori sostegni rivolti ad altre iniziative istituzionali.

Per quanto riguarda, invece, il secondo aspetto doveroso di trattazione, è bene ricordare che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017 dispone che, nelle more di quanto previsto dal comma 1 (processo di omogeneizzazione dei trattamenti retributivi dei dipendenti pubblici), a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. La norma dispone, altresì, la conseguente abrogazione dell'art. 1, comma 236, della L. n. 208 del 2015, che, per il 2016, aveva imposto analogo limite finanziario (facendo seguito a quelli prescritti, per il quadriennio 2011-2014, dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010, e, per il 2015, sempre dalla disposizione da ultimo citata come integrata dall'art. 1, co. 456, della L. n. 147 del 2013).

Poste tali doverose necessarie premesse, è possibile ora passare alla trattazione dei quesiti posti dal Comune di Gaiarine con la richiesta di parere in oggetto.

La celebrazione dei matrimoni in luoghi e orari non abituali può essere ricondotta nella fattispecie di cui all'art. 43, co. 4, non essendo l'ente obbligato a svolgere i matrimoni in

luoghi differenti dalla casa comunale in orari diversi da quelli di servizio dei dipendenti. La riconducibilità di tale fattispecie nell'ambito della norma richiamata, anzi, consente di valorizzare la norma in esame e il fine della stessa, che è quella, appunto, di valorizzare l'acquisizione di nuove risorse finanziarie.

Quando alla derogabilità dell'art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (corrispondente, come si è visto, all'art. 1, comma 236, della L. n. 208 del 2015, applicabile nel 2016, all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010, applicabile con alcune modifiche intervenute nel corso degli anni sino al 2015), è bene richiamare gli orientamenti precedentemente espressi dalla giurisprudenza contabile e dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Originariamente si era affermato un orientamento restrittivo, che prevedeva la non derogabilità dell'art. 9, co. 2 bis, del D.L. n. 78/2010 (corrispondente all'art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017) per le spese di sponsorizzazione.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, in particolare, con la deliberazione n. 51/2011, ritennero che, alla luce del quadro normativo di riferimento e della *ratio* che ne costituisce il fondamento *“deve ritenersi che la disposizione di cui al citato art. 9, co. 2 bis, sia disposizione di stretta interpretazione, sicché, in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni”*. Da qui si deduce che il legislatore avrebbe voluto porre un limite alla “crescita” dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico. Le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo della disposizione in esame, infatti, secondo le Sezioni riunite *“sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti”*, quindi, incentivi alla progettazione e compensi per avvocati interni. Tali somme sarebbero correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l'amministrazione pubblica e ove queste non disponessero di personale interno qualificato, dovrebbero ricorrere al mercato attraverso il ricorso a professionisti esterni con possibili aggravii di costi per il bilancio dell'ente interessato. Tutte le altre somme (tra cui le spese di sponsorizzazione, come richiamate dall'art. 15, co. 1, lett. k) del CCNL del 1° aprile 1999) rientrano nel limite di cui all'art. 9, co. 2 bis, e devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa, in quanto, a differenza delle risorse destinate ai progettisti interni e agli avvocati comunali/provinciali, *“sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa”*.

La Ragioneria Generale dello Stato, al contrario, ha fatto rientrare tra gli istituti esclusi dall'art. 9, co. 2 bis, del D.L. n. 78/2010 *“gli incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del c.d. conto terzi esplicitato dalla circolare n. 12/2011, incarichi da intendersi come commissionati e remunerati dall'esterno dell'amministrazione”*. Secondo la Ragioneria, attengono a questa fattispecie, a titolo esemplificativo, le risorse trasferite all'amministrazione per gli incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti, nonché i proventi per le nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai sensi dell'art.

43, co. 3, della legge n. 449/1997.

Questa Sezione della Corte dei conti per il Veneto, in linea con quanto deliberato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte e, poi dalla Sezione delle Autonomie, ritiene applicabile tale principio a tutte le fattispecie di cui all'art. 43 ove gli emolumenti, tuttavia, trovino copertura finanziaria in trasferimenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto che permetta alle amministrazioni di conseguire un'entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti.

L'orientamento meno restrittivo ha iniziato a radicarsi proprio dopo che, prima le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con la deliberazione n. 7/2011/CONTR, hanno ritenuto di escludere dalla sottoposizione al limite finanziario posto ai contratti di consulenza (avente fonte nell'art. 6, co. 7, del citato D.L. n. 78 del 2010) le spese coperte da "finanziamenti aggiuntivi e specifici da parte di soggetti pubblici e privati" e, poi, dopo che la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 21/2014/QMIG, ha escluso dal limite di finanza pubblica posto alla spesa complessiva per il personale degli enti locali (avente fonte nell'art. 1, co. 557 e seguenti, della L. n. 296 del 2006) le spese interamente gravanti su trasferimenti di soggetti privati (in motivazione, analogo principio era stato adottato per i limiti finanziari posti ai rapporti di lavoro c.d. flessibili dall'art. 9, co. 28, del citato D.L. n. 78 del 2010).

Sempre la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 26/2014/QMIG, ha ribadito, anche nello specifico caso dei tetti posti al salario accessorio, la possibilità del superamento nel caso in cui le risorse affluiscono ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sul bilancio dell'ente locale.

In seguito, altre pronunce nomofilattiche della Sezione delle Autonomie hanno ribadito, e in parte ampliato, il novero delle esclusioni dai vincoli legislativi finanziari posti al salario accessorio, associando alla fattispecie, già citata, dei trasferimenti da parte dell'Unione Europea o di soggetti privati anche quella dei compensi finanziati dai risparmi di spesa ottenuti dalle amministrazioni a seguito di processi di razionalizzazione (cfr. deliberazione n. 20/2017/QMIG).

Infine, la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 23/2017/QMIG, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di erogare incentivi al personale oltre i limiti quantitativi previsti dalla normativa in materia di trattamento accessorio (art.1, co. 236 della L. n. 208/2015) per lo svolgimento di funzioni delegate e spese da AGCOM, ha espressamente statuito che *"è possibile escludere dal computo dei limiti di spesa stabiliti dal decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, o nei termini di contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come disciplinato prima dall'art. 1, co. 236 della L. n. 208/2015, ora dall'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017, le spese ivi ricomprese e sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate da AGCOM in quanto trasferite, per effetto di convenzioni/accordi, ai Co.Re.Com, ove sussistano le seguenti condizioni: le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dai contributi dell'Autorità; la capienza deve essere verificata sia a preventivo, sia a consuntivo; non possono essere erogati trattamenti accessori oltre i limiti di spesa ordinariamente*

previsti ove in sede di rendiconto i contributi risultino insufficienti a remunerare l'espletamento delle funzioni delegate e le forme di incentivazione economica ad esse correlate; i fondi a valere sui contributi AGCOM devono mantenere l'originario vincolo di destinazione; devono essere rispettate tutte le prescrizioni della normativa nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico accessorio. In presenza dei presupposti di cui ai punti precedenti è possibile utilizzare il contributo assegnato dall'AGCOM anche per il finanziamento del trattamento accessorio nelle varie forme declinate dal CCNL (produttività, indennità di specifica responsabilità ed altre indennità) del personale regionale adibito all'esercizio delle funzioni delegate, per il periodo relativo all'esercizio delle deleghe stesse, secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto”.

Alla luce di quanto sopra riportato, pertanto, si può, in conclusione, ritenere che, essendo la celebrazione di matrimoni in luoghi e in orari non usueta un servizio aggiuntivo rispetto a quelli obbligatoriamente erogati dagli enti, se sussistono i requisiti richiamati in narrativa per l'applicazione dell'art. 43, co. 4, della L. n. 449/1997 e dell'art. 67, co. 3, lett. a), del CCNL “Funzioni Locali” del 21.05.2018 (presenza di un regolamento che individui con chiarezza le diverse prestazioni che possono essere richieste dagli utenti, le tariffe per ciascun servizio e, dunque, la quota di remunerazione delle prestazioni rese dai dipendenti che hanno materialmente reso possibile il soddisfacimento della richiesta dell'utente) e se sussistono le condizioni riassunte dalla deliberazione delle Sezioni Autonomie n. 23/2017/QMIG (copertura totale dell'importo erogato al personale addetto allo stato civile con risorse dei privati, verifica della capienza a preventivo e consuntivo, mantenimento dell'originario vincolo di destinazione), è possibile una deroga all'art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende il parere nei termini suindicati.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Signor Sindaco e al Signor Segretario comunale del Comune di Gaiarine (TV).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2019.

IL MAGISTRATO RELATORE

F.to Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

F.to Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 7 novembre 2019

Per IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

F.to Dott.ssa Anna Maria Di Donato